

hly

un'ulteriore indugio. Rammenta d'altra parte, che il Ministro ha dei doveri verso il Parlamento e che una legge del 1951 stabilisce dei limiti di tempo alle notizie che il Ministro medesimo deve fornire sugli enti soggetti alla sua vigilanza.

Il Consigliere De Marchi rileva anzitutto che la pubblicazione della relazione sindacale, così come è redatta, è forse più pregiudizievole del ritardo. Quanto ai suggerimenti dati, il giudizio che egli può esprimere dipende dall'impostazione che avrà la lettera e cioè se ad essa si intende prefissare un termine per la risposta. Domanda se è questa l'intenzione oppure si tratterebbe solo di rimanere in attesa delle determinazioni. Si deve anche ipotizzare che la risposta non venga e allora ci troveremo in una situazione egualmente imbarazzante. Egli, ad ogni modo, non vede come si possa pubblicare un bilancio, che contiene una posta rivalutata, accompagnato da una relazione del Collegio sindacale che prescinde da tale fatto, mettendo così in evidenza una mancanza